

Registro generale n. 36562/2009

Udienza pubblica 13.04.2010

Sentenza n.

710

22015/10



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

dott. Pierluigi Onorato
1. dott. Alfredo Teresi
2. dott. Claudia Squassoni
3. dott. Guicla I. Mulliri
4. dott. Giulio Sarno

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Maci Angelo**, nato a Cellino San Marco 8.11.1943, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in Campi Salentina in data 21.05.2009 che l'ha condannato alla pena di €. 2.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d. lgs. n. 152/2006;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

osserva

Con sentenza 21.05.2009 il Tribunale di Lecce in Campi Salentina condannava Maci Angelo alla pena di €. 2.000 d'ammenda ritenendolo responsabile [quale amministratore delegato e gestore dell'azienda vinicola *Li Veli* s.p.a.] di avere depositato rifiuti non pericolosi [circa 100 paletti di cemento e ferro già usati come sostegno delle piante] in terreni coltivati a vigneto sotterrandoli mediante scavi in un'area di circa 200 mq.

In particolare, era stato accertato che l'interramento dei paletti era stato opera del Maci che aveva ammesso il fatto asserendo che intendeva evitare continui smottamenti del terreno verso la strada.

Pertanto, il Tribunale qualificava i materiali come rifiuti trattandosi di paletti in cemento e ferro non più utilizzabili per non essere idonei all'uso e destinati all'eliminazione con l'interramento che è una forma di smaltimento o di abbandono e deve essere autorizzato.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge sulla configurabilità del reato perché i paletti, ancorché interrati, non potevano essere considerati inutilizzabili in assoluto potendo essere reimpiegati come suggerito dal consulente di parte e ciò, in concreto, era avvenuto sia per prevenire lo smottamento del terreno sia per aumentare l'efficienza vegetativa e produttiva del vigneto.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il ricorso è infondato perché censura con argomentazioni giuridiche palesemente erranee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato e confutata ogni obiezione difensiva.

Corretta è la qualifica come rifiuti dei materiali interrati in un'area di ampia estensione, trattandosi di un cospicuo quantitativo di paletti di sostegno delle viti non più idonei all'uso e, quindi, di materiali provenienti da lavorazioni aziendali non più reimpiegati nell'ambito del ciclo produttivo, ma eliminati con l'interramento.

Pertanto lo smaltimento in modo incontrollato di tali materiali senza alcuna autorizzazione, integra il reato contestato.

Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 13.04.2010.

il consigliere estensore



il presidente

